



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TINA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DALMARTELLO

Seduta del 08/09/2022

FATTO

Parte ricorrente ha adito questo Arbitro in relazione ad un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione stipulato in data 6.5.2013 con l'intermediario resistente ed estinto anticipatamente in data 31.3.2018, senza ottenere il rimborso integrale della quota non maturata delle commissioni.

Parte ricorrente chiede quindi il rimborso di complessivi € 1.547,35, che imputa alle "spese di gestione pratica", alle "commissioni ***", agli "oneri convenzionali", oltre interessi legali dalla anticipata estinzione.

Per quanto riguarda le commissioni e le provvigioni oggetto delle pretese del ricorrente, l'intermediario sottolinea: a) la natura *up-front* della commissione del finanziatore e dell'agente in attività finanziaria; b) gli importi già riconosciuti in sede di conteggio estintivo a titolo di oneri ente previdenziale.

Pertanto, l'intermediario conclude per il rigetto del ricorso avverso.

DIRITTO

In considerazione degli elementi di fatto che caratterizzano il caso in esame, il Collegio ritiene opportuno richiamare la recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (dec. n. 21676/2021, che ha espressamente affrontato la questione relativa all'applicabilità e



all'efficacia dell'art. 11-octies, comma 2, d.l. n. 73/2021 con riferimento ai contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio (ovvero della pensione o con delegazione di pagamento) conclusi prima dell'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 125-sexies TUB, affermando il seguente principio di diritto: “in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”. Secondo il Collegio di Coordinamento, il legislatore italiano ha, pertanto, superato l'orientamento della Corte di Giustizia nella sentenza c.d. Lexitor (CGUE del 11.9.2019 causa C-383/18, Lexitor, ECLI:EU:C:2019:702), precedentemente condiviso da questo Arbitro (Coll. Coordinamento, dec. n. 26525/2019), in quanto “non è praticabile, nel caso concreto, né la suggerita interpretazione adeguatrice né la disapplicazione della norma nazionale”.

Il quadro può essere così sintetizzato: (a) in caso di estinzione anticipata del finanziamento, sono rimborsabili, per la parte non maturata, gli oneri, le commissioni bancarie, le provvigioni e le spese applicate dall'intermediario al cliente in relazione a un contratto di finanziamento, che siano qualificabili come “recurring”. Ossia, che remunerano attività svolte dall'intermediario successivamente alla conclusione del contratto; (b) tali oneri devono essere restituiti applicando il criterio di competenza economica (i.e. pro rata temporis), in quanto esso risulta coerente rispetto alla restituzione di somme, anticipate dal cliente, che remunerano attività svolte dall'intermediario successivamente alla conclusione del contratto. Somme che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, remunerano attività previste nell'originario programma negoziale ormai cessato e che, pertanto, già per diritto comune (art. 1373, comma 2, c.c.), non potrebbero essere legittimamente trattenute dall'intermediario, trattandosi di un indebito oggettivo. Peraltro, è ben possibile che l'importo oggetto di rimborso, calcolato sempre secondo il principio di competenza economica, non abbia uno sviluppo strettamente proporzionale, ciò attraverso una diversa distribuzione del costo recurring nel corso del tempo (Collegio di Coordinamento, nn. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11/11/2016); (c) l'importo da rimborsare viene individuato, nell'ipotesi di cui al punto precedente, secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. decisione Collegio di Coordinamento n. 6167/2014), a meno che criteri diversi non siano stati concordati preventivamente (cfr. decisione Collegio di Coordinamento n. 10035/2016) e sempre che questi ultimi siano coerenti con i principi stabiliti dalla citata sentenza “Lexitor”; (d) Resta, poi, fermo che in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, in applicazione degli artt. 1370 c.c. e 35, comma 2, d.lgs. n. 206/2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole all'aderente/consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare secondo il criterio più favorevole al cliente (ossia quello previsto per le commissioni c.d. *recurring*); (e) il ricorso nelle clausole contrattuali relative all'estinzione anticipata a criteri percentuali nel distinguere tra oneri *up-front* e *recurring* non è sufficiente, di per sé solo, a individuare il rapporto causale tra la prestazione pecuniaria e la controprestazione



bancaria; tuttavia, può ritenersi valida la quantificazione percentuale se accompagnata da una descrizione anche sintetica delle attività continuative correlate a quella percentuale, pure se indicate in via cumulativa con attività preliminari alla stipula del prestito (Collegio di Coordinamento, nn. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11.11.2016); (f) parimenti, la sola indicazione dei soggetti percettori delle commissioni non è idonea per una differenziazione tra costi *up-front* e *recurring*: la mancata descrizione delle prestazioni remunerate comporta la possibilità di sovrapposizione (totale o parziale) delle attività corrispondenti a quelle voci di costo (ad es. agente/mediatore e società mandataria) e l'impossibilità di distinguere tra attività *up-front* e *recurring*; (g) poiché pacifica componente del costo totale del credito, l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente anche del premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione cit. n. 6167/2014) con l'effetto che l'eccezione di carenza di legittimazione, ove sollevata dall'intermediario, non può essere accolta. (h) Tuttavia, con riferimento al premio assicurativo il cliente non può pretendere l'applicazione generalizzata del criterio *pro rata temporis* (salvo che non siano state prodotte le condizioni di assicurazione); (i) ove i contratti lo prevedano, con criterio di calcolo predeterminato *ex ante*, il premio puro deve essere rimborsato in funzione del capitale residuo assicurato, ex art. 22, comma 15-septies, del D.Lg. 179/2012; (l) la valutazione della conformità a legge del criterio di rimborso del premio assicurativo esula dalla competenza dell'ABF; (m) il Collegio, una volta accertata l'indicazione *ex ante* del criterio di calcolo alternativo del rimborso del premio assicurativo, può solo verificare la corrispondenza degli importi calcolati dalle imprese assicurative rispetto alle previsioni contrattuali (cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11.11.2016).

Venendo al caso di specie, dalla documentazione agli atti risulta che:

- il contratto oggetto di controversia è stato stipulato in data 6.5.2013;
- il piano di ammortamento originario prevedeva il rimborso in n. 120 rate mensili;
- Dal modulo IEBCC emerge che furono applicate in particolare le seguenti voci di costo: (i) "Commissioni ***"; (ii) "spese di gestione pratica e incasso rata"; (iii) "oneri ente previdenziale".
- il finanziamento è stato estinto dal ricorrente in data 9.3.2018, con il versamento di € 9.564,03.

Quanto all'estinzione anticipata, l'art. 3 del contratto disciplina l'estinzione anticipata del finanziamento, precisando che non sono rimborsabili le commissioni dell'istituto finanziatore, mentre sono rimborsabili, pro quota, le spese di gestione pratica e incasso rata e gli oneri ente previdenziale.

Dal conteggio estintivo, effettuato con riferimento a 56 rate scadute (rispetto alle 120 complessive) alla data del 9.3.2018, risultano due abbuoni per complessivi € 666,88 a titolo di rimborso oneri convenzionali e rimborso oneri gestionali.

L'esame del contratto ed in particolare delle disposizioni che disciplinano gli oneri applicati dall'intermediario, che compongono il "costo totale del credito" consente di rilevare che si tratta di clausole già esaminate da questo Collegio in più occasioni. In particolare, (a) le "commissioni dell'istituto finanziatore" devono essere qualificate *recurring*, in quanto contiene, nella descrizione contrattuale, un riferimento "oneri acquisizione provvista e conversione tassi", attività che non riguardano attività preliminari all'erogazione del finanziamento. Pertanto, essa deve essere restituita secondo il criterio *pro rata temporis*; (b) parimenti, le "spese gestione pratica" e gli "oneri ente previdenziale" devono essere considerati *recurring*, per espressa previsione contrattuale.

Alla luce di quanto appena ricostruito ed in applicazione dei criteri sopra richiamati per il rimborso degli oneri *up-front* e *recurring* a parte ricorrente sono dovuti i seguenti importi:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 16.945,34	TAN	5,75%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	186,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	53,33%
Data di inizio del prestito	01/08/2013	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	31,13%

rate pagate	56	rate residue	64	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni finanziatore				2.901,68	Recurring	53,33%	1.547,56	0,00	1.547,56
Spese gestione pratica e incasso rata				600,00	Recurring	53,33%	320,00	320,00	0,00
oneri ente previdenziale				650,00	Recurring	53,33%	346,67	346,88	-0,21
Totale				4.151,68					1.547,35

All'importo come sopra calcolato (€ 1.547,35), che coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente, dovranno essere sommati gli interessi legali dal reclamo al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.547,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA